



ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Aggiornamento anno 2015

II SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato ed integrato con legge 30 aprile 1999, n. 120;

Rilevato che la Commissione Elettorale Comunale deve provvedere alla formazione dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, istituito in applicazione del citato art. 1 della legge n. 95/89 successivamente modificata con l'art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

Invita

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale a farne domanda scritta entro il mese di **Novembre p.v.** .

La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) **essere elettore del Comune di Scandicci;**
- b) **avere assolto agli obblighi scolastici;**
- c) **non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).**

La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, sul modulo stampato fornito dall'Ufficio Elettorale Comunale al quale la domanda dovrà essere presentata.

Scandicci, li __03/09/2014__



IL SINDACO

Sandro FALLANI

(1) – Art. 38 D.P.R. n. 361/1957

„ Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e Segretario: **a)** omissis; **b)** i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; **c)** gli appartenenti a forze armate in servizio; **d)** i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; **e)** i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; **f)** i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore.